

**N. 65 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 agosto 2003**

**Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 25 agosto 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri)**

Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Norme della Regione Emilia-Romagna - Misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti - Soppressione dell'obbligo del libretto di idoneita' sanitaria per il personale alimentarista - Denunciato contrasto con un principio fondamentale della legislazione statale posto a tutela della salute pubblica - Esorbitanza dalla competenza legislativa regionale concorrente - Invasione delle attribuzioni dello Stato in materia di «ordine pubblico e sicurezza».

- Legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2003, n. 11, art. 7 (e connesso art. 8).

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. h), e terzo; legge 30 aprile 1962, n. 283 (e successive modifiche), art. 14; d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, artt. 37 e 41.

*(GU n. 42 del 22.10.2003 )*

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7 (ed articoli collegati) della legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2003 n. 11, pubblicata nel B.U.R. n. 89 del 24 giugno 2003, contenente «nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizioni del libretto di idoneita' sanitaria», per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. h) e comma 3, (giusta delibera del Consiglio dei ministri del 18 luglio 2003).

1. - La legge regionale indicata in epigrafe contiene nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti e abolisce il libretto di idoneita' sanitaria. Essa, dopo aver enunciato le sue finalita' di disciplina degli adempimenti per il personale dell'industria e del commercio in contatto con sostanze alimentari e bevande (art. 1) e dopo aver precisato che cosa si intende per «personale alimentarista» e «responsabile dell'industria alimentare» (art. 2), detta norme per la formazione del personale alimentarista (art. 3), per l'informazione dei consumatori (art. 4), definendo gli obblighi del responsabile dell'industria alimentare (art. 5) e precisando le sanzioni (art. 6). Nell'art. 7 la legge dispone la soppressione dell'obbligo del libretto di idoneita' sanitaria (con conseguente soppressione dell'obbligo di rinnovo alla scadenza)

previsto dall'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e succ. mod., riguardante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, salvo l'obbligo delle Aziende unitarie sanitarie locali di rilasciare il libretto ai soggetti che prestano attività lavorativa in regioni ove il libretto sia ancora richiesto. L'art. 8, da ultimo, prevede l'adeguamento dei regolamenti comunali.

2. - L'art. 14 della legge statale sopra richiamata n. 283/1962 stabilisce che «il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti ...». Lo stesso articolo, al comma successivo, stabilisce il divieto di assumere o mantenere in servizio personale non munito del libretto di idoneità sanitaria, prevedendo, ai commi 3 e 4, sanzioni amministrative per i contravventori (gli artt. 37 e 41 del d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 contenente regolamento di esecuzione della legge, dettano regole per il rilascio e la conservazione del libretto).

La disposizione appena riferita, nel prevedere l'adozione del libretto di idoneità sanitaria e la sottoposizione del personale interessato a periodiche visite mediche di controllo, ha come ratio quella di evitare che operatori non sani o portatori di malattie vengano a contatto con i prodotti alimentari, esponendo l'utenza al pericolo di eventuali contagi.

Detta importante finalità è stata richiamata dalla stessa giurisprudenza, che ha definito l'art. 14 della legge n. 283/1962 «norma imperativa attinente all'ordine pubblico e posta a tutela del diritto alla salute, costituzionalmente garantito alla generalità dei cittadini» (cfr. Cassazione sez. I civ., sentenza n. 3302 del 3 giugno 1985); ha chiarito l'ambito di applicazione della norma de qua, affermando che l'obbligo di munirsi del libretto sanitario sussiste solo che il soggetto, quali che siano le mansioni da lui svolte, possa venire a contatto con prodotti alimentari (cfr. Cassazione, sez. I civ. sent. 9447 del 26 settembre 1997); e, ancora, che detta norma «riguarda anche i soggetti addetti al trasporto di generi alimentari, non operando, in esso articolo, alcuna distinzione fra prodotti alimentari confezionati e non (cfr. Cassazione sez. I civ., sentenza n. 11468 del 21 dicembre 1996).

L'art. 7 della legge regionale in questione (unitamente agli articoli ad esso collegati quale il successivo art. 8) contravviene, dunque, al riparto di competenze tra Stato e Regioni di cui all'art. 117, comma 3 della Costituzione (quale mod. dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) nella misura in cui esso si traduce nella esplicita violazione di un principio fondamentale stabilito dallo Stato per la tutela della salute. La prescrizione dell'art. 14 della legge statale si caratterizza, infatti, quale misura di profilassi igienico sanitaria a carattere generale, che risponde ad evidenti ragioni di tutela della salute pubblica e, come tale, non può essere disattesa dalle Regioni nell'esercizio della potestà legislativa ad esse riservata dalla nuova formulazione dell'art. 117 della Costituzione nell'ambito delle materie di legislazione concorrente.

La norma regionale inoltre, sulla base di quanto affermato dalla Corte di cassazione nelle sentenze citate, invade addirittura attribuzioni in materia di

«ordine pubblico e sicurezza», riservata allo Stato ai sensi del secondo comma, lett. h), del suddetto art. 117 Cost.

Le altre misure previste della legge regionale, quali le iniziative formative del personale di cui all'art. 3 e norme connesse, appaiono ammissibili unicamente in quanto integrative rispetto alla prescrizione del libretto di idoneità sanitaria, nella stessa prospettiva in cui si muove il decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155, contenente attuazione di direttive comunitarie concernenti l'igiene dei prodotti alimentari, pur richiamato nella stessa legge regionale.

P. Q. M.

Il Presidente del Consiglio dei ministri conclude chiedendo che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale dell'art. 7 (e del connesso art. 8) della legge della Regione Emilia-Romagna indicata in epigrafe.

Si produce, unitamente a copia della legge regionale impugnata, estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 18 luglio 2003 con allegata relazione.

Roma, addì 8 agosto 2003

Vice avvocato generale dello Stato: Fiumara